

**Agenzia delle Entrate - Circolare 46/E del 19 Luglio 2007:
 Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
 Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici (1)**

Soggetto (Responsabile dell'impianto):

Persona Fisica

Modalità di utilizzo dell'impianto:

a fini commerciali, con vendita dell'energia in eccesso

**Potenza dell'impianto: qualunque
 (paragrafo 9.2.1.2 e 9.2.2)**

EROGAZIONE DELL'INCENTIVO (2)	
IMPOSTE DIRETTE	L'INCENTIVO CONCORRE AL REDDITO, IN PROPORZIONE (*)
IRAP	L'INCENTIVO RILEVA AI FINI IRAP, IN PROPORZIONE (*)
RITENUTA D'ACCONTO	IL GSE EFFETTUA LA RITENUTA D'ACCONTO (4%), IN PROPORZIONE (*)
VENDITA DELL'ENERGIA	
IMPOSTE DIRETTE	IL RICAVO CONCORRE AL REDDITO
IRAP	IL RICAVO RILEVA AI FINI IRAP
IVA	IL RICAVO E' DA ASSOGETTARE AD IVA
AMMORTAMENTO DELL'INVESTIMENTO	
L'INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E' AMMORTIZZABILE AL 50 %	
COEFFICIENTE ANNUO	9%
IVA (per la realizzazione dell'impianto) (3)	
L'IVA ESPOSTA NELLA FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E' DETRAIBILE IN PROPORZIONE (*)	
DETRAIBILITA'	IN PROPORZIONE (*) E CON RETTIFICA NEL QUINQUENNIO (**)

COMMENTO – Ci troviamo di fronte ad un utilizzo ritenuto non più ai fini privati, ma al fine di un'attività commerciale: la Circolare specifica che "...l'impianto, per la sua collocazione...non risulta posto al servizio dell'abitazione o della sede dell'utente... (situato su un'area separata dall'abitazione e non di pertinenza della stessa)".

() "in misura proporzionale all'energia ceduta" (rispetto al totale dell'energia prodotta). Al fine dell'applicazione della ritenuta d'acconto "ridotta" in proporzione all'energia ceduta, il GSE deve ricevere comunicazione dal Soggetto responsabile, in mancanza della quale, la ritenuta viene operata su tutto l'incentivo.*

*(**) in proposito è bene riferirsi al DPR 633 del 1972 – Articolo 19 bis2, comma 2*

¹⁾ Questa scheda non ha alcuna pretesa di sostituire o, in qualunque modo, surrogare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate in oggetto ed alla quale si rimanda per una lettura completa ed esauriente del tema: costituisce solo un esercizio di raccolta svolto per utilità del lettore.

²⁾ DM 19 Febbraio 2007 ("Conto Energia"): "L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici..... ha diritto a una tariffa incentivante che..... e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni". Tale incentivo viene erogato in denaro dal GSE, **senza IVA** [...]"la tariffa incentivante, quale contributo per la realizzazione e la gestione dell'impianto fotovoltaico, non assume mai rilevanza ai fini dell'IVA".

³⁾ L'aliquota IVA applicata dal fornitore sulla fattura relativa all'acquisto e alla realizzazione dell'impianto è del 10%: in tal senso, è necessario che l'acquirente ne faccia richiesta scritta al fornitore ["All'acquisto o alla realizzazione dell'impianto è applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972"].